Senato della Repubblica

XIX LEGISLATURA

N. 1456

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 APRILE 2025

Norme urgenti per l'ordine pubblico, la sicurezza e la tutela dei diritti delle donne, dei minori e delle persone con disabilità

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge riscrive l'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, che ha dato problemi di interpretazione.

In particolare si elimina il riferimento al « giustificato motivo » che possa consentire di celare il volto, in modo da rendere certa l'applicazione del divieto senza margini a interpretazioni.

In secondo luogo, vieta espressamente anche gli indumenti o accessori di qualsiasi tipo indipendentemente dalla loro eventuale origine (etnica, culturale o religiosa o alla moda) e indica i casi di esclusione del divieto (comma 2).

In particolare, il divieto non si applica nei luoghi di culto, nei casi di necessità per proteggere la salute propria o di terzi, in materia di sicurezza stradale e in occasione delle manifestazioni di carattere sportivo che prevedono l'uso di caschi, nonché nei casi di attività artistiche o di intrattenimento, senza che sul punto possano, anche qui, esservi interpretazioni.

In terzo luogo, rende più chiaramente l'effetto a cui tende l'uso di tutti questi mezzi di nascondimento del volto: da « atto a rendere difficoltoso il riconoscimento della persona » ad « atto a non consentire facilmente il riconoscimento o l'identificazione della persona », che secondo noi esprime meglio il concetto che in luoghi pubblici o aperti al pubblico bisogna essere sempre sistematicamente « facilmente riconoscibili e identificabili », anche qui si tende a far venir meno le ambiguità in sede applicativa.

La normativa proposta, oltre ad inasprire le sanzioni in tutti i casi di condotte che impediscono il riconoscimento e l'identificazione personale, vi aggiunge la fattispecie contravvenzionale anche nell'ipotesi della costrizione alla violazione del divieto, nei confronti di minori e donne o persone con disabilità e prevedendo infine anche la recidività dei comportamenti contrari al divieto. Con tale modifica, quindi, l'estensione del divieto viene motivata non solo per esigenze di ordine pubblico e sicurezza, ma anche in difesa della libertà delle donne, dei minori o delle persone con disabilità se costretti, sia pure per ragioni di religione o culturali.

Infine, ci sia consentito richiamare alcune legislazioni estere che fanno comprendere bene il problema qui trattato e la necessità di un « cambio di rotta » a livello nazionale.

Molti *leader* dei Paesi dell'Africa dell'ovest, di fede islamica, hanno deciso, fin dal 2015, di vietare l'uso del *niqab*, il velo integrale che lascia scoperti solo gli occhi, per tentare di far fronte al moltiplicarsi di attacchi kamikaze nell'area, commessi soprattutto da donne. I capi di Stato dei Paesi aderenti alla Conferenza Cedeao (quindici Stati tra cui la Nigeria, Paese più popoloso del continente e attraversata da profondi conflitti interreligiosi e martoriata dagli attentati jihadisti) si impegnarono a prendere misure per vietare tutti i vestiti che rendano impossibile l'identificazione di una persona. Si tratta di Senegal, Ciad, Camerun, Gabon e Repubblica del Congo; Ciad e Camerun hanno subito diversi attentati con kamikaze nascosti sotto il *niqab*. Anche il Niger ha assunto questa misura, dopo una serie di attentati commessi da persone coperte da veli integrali.

Il Marocco ne ha addirittura vietato la produzione e la vendita.

In Europa, invece, il divieto vige nei Paesi Bassi, in Francia, Belgio, Danimarca, Germania (limitatamente a 8 stati federati), Austria, Bulgaria, Lettonia e Svizzera, dal 1° gennaio 2025.

Interessante è invece vedere in quali Stati il velo integrale è addirittura obbligatorio: Iran, Afghanistan, Sudan, mentre in Arabia Saudita, Pakistan, Yemen, pur non essendo obbligatorio, le norme sociali esercitano una forte pressione sulle donne affinché lo indossino.

In conclusione, si auspica vi sia anche in Parlamento un'ampia convergenza sul tema per l'importanza che rappresenta per la nostra civiltà liberale.

La proposta di legge nazionale n. 3 è stata depositata in Consiglio regionale il 10 febbraio 2025 ed assegnata alla V Commissione permanente.

La Commissione permanente, il 13 marzo 2025, dopo ampio ed approfondito dibattito, ha approvato a maggioranza, con modifiche, il progetto di legge.

Il 18 marzo 2025 il progetto è stato esaminato in Aula e, dopo ampia e articolata discussione, è stato approvato dal Consiglio regionale a maggioranza, senza modifiche.

Si auspica un rapido esame ed approvazione anche da parte del Parlamento.

Si trasmette il testo approvato dal Consiglio regionale.

RELAZIONE TECNICA

(Articolo 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196)

Il presente disegno di legge non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica dell'articolo 5 della legge n. 152 del 1975)

1. L'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, è sostituito dal seguente:

« Art. 5. – *1.* È vietato l'uso di caschi protettivi, o di qualunque altro mezzo, indumento o accessorio di qualsiasi tipo atto a non consentire facilmente il riconoscimento o l'identificazione della persona, in luogo pubblico o aperto al pubblico. È in ogni caso vietato l'uso predetto in occasione di manifestazioni che si svolgano in luogo pubblico o aperto al pubblico.

2. Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei luoghi di culto, nei casi di necessità per proteggere la salute propria o di terzi, in materia di sicurezza stradale e per i partecipanti alle gare in occasione delle manifestazioni di carattere sportivo che prevedono l'uso di caschi, nonché nei casi di attività artistiche o di intrattenimento.

3. Nei casi di cui al primo periodo del comma 1, il contravventore è punito con l'arresto da uno a due anni e con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro.

4. Se il fatto è commesso in occasione delle manifestazioni previste dal secondo periodo del comma 1, il contravventore è punito con l'arresto da due a tre anni e con l'ammenda da 10.000 a 20.000 euro.

5. Per la contravvenzione di cui ai commi 3 e 4 è facoltativo l'arresto in flagranza.

6. Chiunque costringa taluno a violare quanto disposto dal comma 1 con violenza, minaccia o abuso di autorità ovvero in modo da cagionargli un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare nella

persona un fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto è punito ai sensi del comma 4. La pena è aumentata della metà se il fatto è commesso in danno di un minorenne o di una donna o di persone con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e nel caso di recidiva. Nel caso in cui la costrizione sia commessa in danno di un minorenne o da uno dei genitori di un minorenne in danno dell'altro genitore, il procuratore della Repubblica ne dà notizia al tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 330 e 333 del codice civile ».

Art. 2.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

€ 1,00